



# Comune di Forlì

## L'ORGANO DI REVISIONE

**Verbale n. 2 del 26 Gennaio 2023**

### **PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA – GIUNTA COMUNALE N. 26/2023 - AVENTE AD OGGETTO: “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2023-2025”**

L'anno 2023 il giorno 26 gennaio si è riunito in videoconferenza, su convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti composto da:

- Dott. Andrea Fantini, Presidente, presente
- Dott. Francesco Morini, Revisore, presente
- Rag. Massimo Meloni, Revisore, presente

Il Collegio dei Revisori

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 1) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta di cui in epigrafe

Richiamati:

- il D.L. nr. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. nr. 113/2021, il quale, all'art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. nr. 165/2001, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione” (P.I.A.O.), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D. Lgs. nr. 150/2009 e della L. nr. 190/2012;
- il DPR 81/2022 avente ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione pubblicato” pubblicato nella G.U. n.151/2022 ed entrato in vigore dal 15/7/2022;
- il D.M. n. 132/2022 avente ad oggetto “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” pubblicato nella G.U. n. 209/2022 ed entrato in vigore dal 22/9/2022;

Precisato che la richiesta di parere al Collegio è riferita alla sola sottosezione 3.3, preso atto che ai sensi dell'art.1 comma 1 let a) del DPR 81/2022 le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 4 del D.lgs. 165/2001 relative al Piano triennale dei fabbisogni di personale sono soppresse in quanto assorbite nella relativa sottosezione del PIAO, introdotto dall'art. 6 D.L.80 del 9 giugno 2021;

Esperiti i necessari approfondimenti, anche con la collaborazione ed i contributi offerti dalla Dott.ssa Maria Pompea Rossini Dirigente del Servizio Economico Finanziario e Tributi e dalla Dott.ssa Elisa Tagliaferri del Servizio Organizzazione e Risorse Umane

Visti:

COMUNE DI FORLÌ	
<u>Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente</u>	
Protocollo N.0011157/2023 del 30/01/2023	
Firmatario: ANDREA FANTINI, FRANCESCO MORINI, MASSIMO MELONI, RITA MILANESCHI, GIAN LUCA ZATTINI	

- l'art. 91 c. 1 del D.lgs. 267/2000 che prevede che: "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 1 c. 557 della L. 296/2006 il quale dispone che: " Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
  - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- l'art. 3 c. 5 bis del D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014 che stabilisce che: "Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"
- l'art. 9 c.28 D.L. 78/2010 il quale limita la spesa complessiva per le forme flessibili di lavoro al tetto massimo pari alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- l'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, come modificato dalla L. nr. 8/2020 di conversione del D.L. nr. 162 del 2019, il quale prevede che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Tenuto conto che in base alla suddivisione dei comuni in 9 fasce demografiche prevista nel predetto decreto, il Comune di Forlì rientra nella fascia demografica g), per la quale il valore soglia corrispondente è pari al 27.6%;

Precisato che prendendo a riferimento i dati relativi al rendiconto dell'anno 2021, il rapporto tra "la spesa del personale" rispetto alla "media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE" risulta pari al 24,65%, come riportato nella sottosezione 3.3 del PIAO in esame;

Verificato che l'ente ha rispettato tutti i presupposti giuridici ed economico - finanziari per poter procedere ad assunzioni in quanto:

- ha approvato, con Deliberazione di G.C. n. 399/2021, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del D. Lgs. 165/2001 e delle Linee Guida del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione approvate con il DM 8 maggio 2018, che è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica in data 22/11/2021, successivamente integrato con deliberazioni di GC 87/2022 e 207/2022;
- con deliberazione di G. C. 223/2022, ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80/2021, integrato con deliberazione di GC 513/2022;
- non sono emerse eccedenze di personale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 del D.lgs. 165/2001, sulla base della rilevazione dei fabbisogni di personale nell'ambito dell'istruttoria propedeutica alla definizione del suddetto piano;

- è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive per il triennio 2022-2024, di cui all'art. 48 c.1 del D.lgs. 198/2006, quale allegato 2 del PIAO 2022-2024;
- non ha vincitori non assunti delle proprie graduatorie in vigore;
- ha rispettato il vincolo imposto dall'art. 1 c. 557 quater della L. 296/2006, in quanto come si evince dalle relazioni dei Revisori dei Conti dell'ultimo consuntivo approvato e da quelle allegate al bilancio di previsione 2022-2024 la spesa di personale rispetta il valore della media del triennio 2011-2013 (pari ad Euro 29.904.767,58);
- ha rispettato il tetto di spesa imposto dall'art. 9 c. 28 del D.l. 78/2010 sopra richiamato sul lavoro flessibile;
- ha approvato, in data 11/01/2023, il Piano Esecutivo di Gestione assolvendo all'obbligo di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009;
- ha approvato in data 22/12/2022 il bilancio di previsione 2023-2025, che è stato inviato con esito positivo, nei termini previsti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi del D.M. del Ministero delle Economie e delle Finanze del 12/05/2016 e dell'art. 9 del D.L.113/2016, conv. In L. 160/2016;
- è stato rispettato l'obbligo di certificazione dei crediti nei confronti della Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 185/2008

Visti i contenuti della sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo allegato (allegato 3 del PIAO), dai quali si desume la programmazione delle assunzioni per il triennio, il relativo costo, con il dettaglio delle fonti di finanziamento e dell'utilizzo delle capacità assunzionali

Evidenziato che le assunzioni programmate nel Piano trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023-2025, approvato con Deliberazione di C. C. nr. 90 del 22/12/2022;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs.18-08-2000, n.267 e successive modificazioni:

- di regolarità tecnica espressi dalla Dirigente del Servizio Segreteria e Affari generali, dal dirigente del Servizio Organizzazione e Risorse Umane e dal dirigente del Servizio Informatica e Statistica;
- di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario e Tributi;

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori

ASSEVERATO

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla PROPOSTA DI DELIBERA – GIUNTA COMUNALE N. 26/2023 - AVENTE AD OGGETTO: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2023-2025"

INVITA

gli incaricati del Servizio Economico Finanziario e Tributi a procedere alla trasmissione del presente verbale agli Organi competenti.

Viene quindi sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Andrea Fantini, Presidente FIRMATO DIGITALMENTE

Dott. Francesco Morini, Revisore FIRMATO DIGITALMENTE

Rag. Massimo Meloni, Revisore FIRMATO DIGITALMENTE